

## **Tribunale di Bari**

### **Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari Organismo iscritto al n. 566 del Registro degli Organismi di mediazione.**

### **RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 6 E DELL'ART.9, COMMA 2 E COMMA 3 BIS, LEGGE 3 DEL 2012**

**Connessa al ricorso per l'apertura della procedura del Piano del Consumatore  
(art. 7, comma 1-bis, L.3 del 2012)**

\*\*\*\*\*

**Procedura n.18 del 2021 OCC**

**Professionista nominato con funzioni di OCC: Dott.ssa Lucia De Cosmo**

**RICORRENTI:**

**FURIO Massimo (FRUMSM69L08E625H)**

**DEMARINO Palmina (DMRPMN73P66C975E)**

Pag. 1 di 22

Tribunale di Bari

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex lege 3/2012- Piano del Consumatore -

Ricorrenti Famiglia Furio-Demarino

Dott.ssa Lucia De Cosmo – Gestore della Crisi

ATTESTAZIONE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

\*\*\*\*\*

## Indice

1. **Brevi cenni sulla disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento**
2. **Premessa**
3. **Presupposti di ammissibilità (art.7 n.2 lett. A,b,c,d,- L.3/2012)**
4. **Eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (art.9 c.2 – L.n.3/2012)**
5. **Composizione nucleo familiare e spese necessarie per il suo sostentamento (art.9 c.2 –L. n.3/2012)**
6. **L'attività di verifica dell'OCC con accesso alle banche dati**
7. **L'attivo accertato e quello disponibile per il piano**
8. **Il passivo e la posizione debitoria degli istanti**
9. **Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza spiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art.9c.3bis lett.a-L.n.3/2012)**
10. **Esposizione delle ragioni dell'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte (art.9 c.3 bis lett.b L.n.3/2012)**
11. **L'indicazione del resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni (art. 9 c.3 bis lett. C – L. n.3/2012)**
12. **L'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 c.3 bis lett. D – L.n.3/2012)**
13. **Esposizione della proposta**
14. **Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria**
15. **Conclusioni**

\*\*\*\*\*

## **1. Brevi cenni sulla disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento**

Con la legge n.3 del 27.01.2012 il legislatore ha introdotto misure strumentali dedicate ai soggetti non assoggettabili alla disciplina del fallimento che vengono a trovarsi in una situazione di grave squilibrio patrimoniale e finanziario, riconoscendo loro l'opportunità, in presenza di determinate e specifiche condizioni, di ridurre in parte o integralmente i propri debiti senza restare oberati da carico dell'indebitamento preesistente.

In particolare, l'art.6, c.1 della citata legge 3/2012 prevede che il consumatore può, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovra indebitamento, concludere un accordo con i creditori nell'ambito di composizione della crisi o in alternativa un piano fondato sulle medesime previsioni ed avente medesimo contenuto dell'accordo da sovraindebitamento.

Legittimato a presentare il ricorso per il piano del consumatore è il consumatore, inteso per espressa previsione normativa, come il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art.6, c.2, lett.b).

Per accedere alle procedure di cui alla legge 3/2012 il debitore deve trovarsi in uno stato di sovraindebitamento con il quale, ai sensi dell'art.6, c.2 si intende:

- I. la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni;
- II. Ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente.

La relazione del professionista incaricato OCC, nel caso del piano del consumatore, deve contenere le seguenti indicazioni:

- I. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

## Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

- II. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- III. Il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- IV. l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- V. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta. Il piano del consumatore non deve essere preventivamente approvato dai creditori.

### 2. Premessa

Gli istanti Furio Massimo e Demarino Palmina, successivamente qualificati come consumatori, si trovano in una situazione di sovra indebitamento. Hanno dato avvio alla procedura c.d. "familiare" ex lege 3/2012 in oggetto presentando domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovra indebitamento presso l'Organismo di Composizione della crisi da sovra indebitamento della Camera di Commercio di Bari in data 28/10/2021.

L'istante Furio Massimo, nato a Livorno in data 08/07/1969 (C.F. FRUMSM69L08E6258H) identificato con C.I. rilasciata dal Comune di Mola di Bari n. AS7063787, residente in Mola di Bari (Ba) in Via Marco Minghetti n.126, è coniugato con la signora Demarino Palmina, nata a Conversano (Ba) il 26/09/1973 (C.F. DMRPMN73P66C975E), identificata con C.I. rilasciata dal Comune di Mola di Bari n. AT3923388, anch'essa residente in Mola di Bari (Ba) in Via Marco Minghetti n.126. Tra i coniugi insiste un regime di comunione dei beni.

In data 3/11/2021 l'Organismo per la Composizione della Crisi da Sovra indebitamento della Camera di Commercio di Bari ha nominato la sottoscritta quale professionista incaricata dell'espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti dalla legge all'Organismo di Composizione della Crisi (ex art. 15 c.9 –L.3/2012).

La sottoscritta ha accettato la carica dichiarando di essere in possesso dei requisiti ex art.28 l.f.

In data 19/11/2021 la sottoscritta ha incontrato i ricorrenti e l'Avvocato, Michele Amato, che li rappresenta in questa procedura.

In data 3/12/2021 l'Avvocato Amato depositava i documenti atti alla stesura del piano e bozza proposta piano del consumatore.

Sono susseguite diverse mail, con richiesta da parte della sottoscritta di integrazione e modifiche.

Dall'esame della documentazione raccolta, la sottoscritta ritiene corretto l'adesione al piano del consumatore. I ricorrenti rientrano nella definizione ex art.6 c.2. Infatti si trovano nella definitiva incapacità

## **Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012**

ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, le quali sono state assunte esclusivamente per scopi estranei ad attività di impresa o professionale.

### **3. Presupposti di ammissibilità (art. 7 n. 2 lett. a,b,c,d – L.3/2012)**

Sussistono per i ricorrenti i presupposti di ammissibilità in quanto:

- A) Non sono soggetti a procedure concorsuali e sono privi dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione di procedure concorsuali ex art.1 del R.D. 16 marzo 1942 n.267;
- B) I ricorrenti hanno dichiarato di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex lege 27 gennaio 2012 n.3;
- C) I ricorrenti hanno dichiarato di non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
- D) I ricorrenti, con l'assistenza e la difesa dell'Avvocato Amato, hanno fornito la documentazione atta alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.

Infine per valutare se un piano è ammissibile, è d'obbligo valutare la durata dello stesso, infatti come noto la legge tace sul limite temporale dei piani, essendo l'unica previsione sul *tempus* quella di cui all'art.8 di possibile moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca in caso di accordo in continuità o piano del consumatore e salva la previsione della liquidazione dei beni su cui la previsione insiste.

La sentenza di Corte di Cassazione Sezioni Unite n.1521/2013 specifica che la tempistica debba dipanarsi in un lasso di tempo ragionevole, individuato prevalentemente nel quinquennio.

Resta inteso, che la formazione "coattiva" del piano del consumatore – ove i creditori non possono votare ed esprimere il proprio consenso o dissenso rispetto alla proposta del debitore – non può irrigidire la posizione giuridica proposta, imponendo al Giudice di dichiarare inammissibili, per infattibilità giuridica, piani, che eccedano la durata quinquennale.

La durata del piano è prevista in 63 rate risultando così compatibile con la durata quinquennale prevista da SS.UU. 1521/13

**4. Eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (art.9 c.2 – L.n.3/2012)**

Non sono stati compiuti atti negli ultimi cinque anni dai ricorrenti ai sensi dell'art. 9 c. 2 Legge 3/2012

**5. Composizione nucleo familiare e spese necessarie per il suo sostentamento (art.9 c.2 –L. n.3/2012)**

Il nucleo familiare dei ricorrenti è così composto:

- ✓ Furio Massimo, nato a Livorno il 08.07.1969 e residente in Mola di Bari (Ba) alla via Marco Minghetti n.126;
- ✓ Demarino Palmina, nata a Conversano (Ba) il 26.09.1973 – Coniuge
- ✓ Furio Martina nata a Triggiano (Ba) il 23.11.1998 – Figlia
- ✓ Furio Luca Andrea nato a Triggiano (Ba) il 23.11.1998 – Figlio

I ricorrenti hanno quantificato le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare in euro 1.945,00.

Tali spese vengono di seguito elencate e stimate:

<b>Uscite/Costi mensili</b>	<b>Euro</b>
Spese per vitto	450,00
Spese igiene personale	100,00
Spese per abbigliamento	50,00
Spese locazione casa di abitazione	350,00
Spese condominiali	30,00
Spese telefoni e internet	20,00
Spese utenze (luce, gas,acqua)	50,00
Tari ed altre imposte	30,00
Spese mediche	250,00

## Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Spese farmaci	30,00
Manutenzione autovetture	15,00
Carburante autovetture	100,00
Spese assicurazione e bollo auto	130,00
Spese mantenimento figli	200,00
Tasse universitarie e spese libri	40,00
Spese trasporti	100,00
<b>Totale</b>	<b>1.945,00</b>

Esse appaiono congrue sia rispetto alla media rilevata Istat che rispetto ai criteri dettati dall'art.14 quaterdecies co.2 L.3/2012

Dalla consultazione della banca dati ISTAT, infatti si è accertato che l'Istituto nell'ultimo comunicato del 04/03/2021 ha rilevato che nel 2020 la spesa media mensile delle famiglie residenti in Italia è di euro 2.328,00 con una riduzione ad euro 1.919,00 nelle regioni del Sud Italia.

Il richiamato art.14 quaterdecies co.2 inoltre, detta il criterio per determinare quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia *"in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà"*, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 20136, n.159".

$(\text{ass. sociale} + 50\%) = (468,10 + 234,05) = 702,15 * 2,46 \text{ param. isee} = \mathbf{1.727,28 \text{ euro, reddito minimo per il mantenimento del debitore e della sua famiglia.}}$

### 6. L'attività di verifica dell'OCC con accesso alle banche dati

L'attività di verifica dell'OCC ha considerato, *inter alia*, quanto segue:

- I. l'esame del piano del consumatore predisposto dall'Avvocato Michele Amato, invi inclusi tutti i loro allegati;
- II. La richiesta di conferma delle posizioni nei confronti degli Istituti di credito coinvolti, ossia Compass Banca spa, Findomestic Banca spa;
- III. l'ottenimento della Centrale dei Rischi Bancari degli istanti
- IV. La richiesta di conferma di eventuali partite scoperte a titolo di contributi/tributi/entrate iscritti a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione;

## Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

- V. La richiesta di conferma di eventuali pendenze tributarie presso l’Agenzia delle entrate;
- VI. Il contratto di lavoro subordinato dell’istante Furio Massimo;
- VII. Il contratto di locazione in corso dell’abitazione principale stipulato in data 30/07/2013 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 30/07/2013 al n.19010 serie 3;
- VIII. Le risultanze dell’ispezione al PRA Pubblico Registro Automobilistico, nonchè il libretto di circolazione delle seguenti autovetture:
  - Nissan Micra – immatricolata nel 2004 - targata CM354WP
  - Ford Focus - immatricolata nel 2011 – targata EG154JK
- IX. Il documento identificativo degli istanti e lo stato di famiglia;
- X. Le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni degli istanti
- XI. L’estratto aggiornato del conto corrente Banco Posta cointestato, aggiornato al 04.03.2022

### 7. L’attivo accertato e quello disponibile per il piano

Il Sig. Furio è un lavoratore dipendente dal 1998, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con qualifica di operaio presso la società Snam Rete Gas Spa, la Sig.ra Demarino risulta invece essere disoccupata. Dall’analisi dell’ultima certificazione unica redditi di lavoro dipendente relativa al 2021, si apprende che la retribuzione annua lorda del Sig. Furio è pari ad euro 36.050,66. il totale delle imposte lorde è di euro 7.483,28. Ciò significa che le entrate nette annue sono pari ad euro 28.567,38, pari ad un netto mensile di euro 2.200,00 circa .

Risulta loro intestato un conto corrente n. 001019553716 acceso presso Poste Italiane spa, il cui saldo attivo è di euro 280,27 alla data del 06/03/2022.

I beni mobili personali risultano stimati in un valore commerciale pressochè pari a zero e corrispondono agli autoveicoli Nissan Micra e Ford Focus, detti beni non fanno parte del piano e non vengono messi a disposizione dei creditori.

L’ammontare del reddito netto mensile è pari ad euro 2.200,00 circa, a questi però devono essere detratte le somme necessarie per il sostentamento personale per l’intero nucleo familiare, stimate in euro 1.945,00.

L’importo rimanente dopo le spese di mantenimento è pari ad euro 255,00.

Ai fini della presente proposta, è previsto, in un arco temporale di 5 anni e due mesi, un soddisfacimento del 100% di creditori privilegiati ed un 20% dei creditori chirografari.



## **8. Il passivo e la posizione debitoria degli istanti**

L'ammontare della situazione debitoria degli istanti si compone di prestiti ottenuti a vario titolo con il sistema bancario e spese della presente procedura.

La suddivisione per ordine e grado ricostruita è così composta:

### **8.1 Crediti assistiti da prededuzione**

Nella relazione sono stati inseriti i seguenti crediti assistiti da prededuzione:

- I. Euro 1.676,82 come compenso dell'OCC comprensivo di Iva e rimborso forfettario del 15% , al netto degli acconti già versati pari ad euro 1.117,86. Che il compenso, ai sensi dell'art. 16 del Decreto del Ministero della Giustizia n.202 del 24.09.2014 (pubblicato sulla G.U. n.21 del 27.01.2015), è stato calcolato secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo e del passivo compresa tra quelle del D.M. del Ministero della Giustizia n.30 del 25.01.2012 con una riduzione tra il 15% ed il 40%
- II. Euro 2.302,54 compreso di c.a.p. al 4% e iva al 22%, come da preventivo dell'Avvocato Michele Amato

### **8.2 Crediti chirografari**

Nella relazione l'ammontare dei creditori chirografari risulta di complessivi euro 71.662,15 così ripartiti:

- ❖ Euro 59.109,37 residuo finanziamento Findomestic Banca s.p.a. , stipulato il 12.12.2019 di euro 95.484,00 comprensivo di interessi
- ❖ Euro 8.717,20 residuo finanziamento Compass Banca s.p.a. stipulato il 08.03.2019 di euro 18.507,72 comprensivo di interessi; (ultima rata pagata 15/12/2021)
- ❖ Euro 3.835,58 residuo finanziamento Compass Banca spa, stipulato il 19.10.2021 di euro 5.652,00 comprensivo di interessi, (ultima rata pagata 28/02/2022)
- ❖ In data 02/02/2022 Lo studio Legale Amenduni, per conto di Findomestic Banca s.p.a., ha precisato il credito vantato ;
- ❖ In data 09/03/2022 La Compass banca s.p.a., ha precisato il credito vantato per entrambe le posizioni su citate.

**In conclusione l'ammontare della situazione debitoria è pari ad euro 71.662,15, oltre le spese in prededuzione.**

Mutuo chirografario	71.662,15	91,57%
Spese procedura prededucibili	6.597,23	8,43%

### **8.3 Spese procedura**

Al fine di considerare l'esistenza delle spese di procedura e di tutti gli adempimenti necessari post omologa si ritiene prudenzialmente di stanziare un importo di euro 1.500,00

### **8.4 Conclusioni**

**L'ammontare complessivo del passivo è pari ad euro 78.259,38 oltre le spese stanziate per la procedura di euro 1.500,00 per un ammontare complessivo di euro 79.759,38**

## **9. Indicazione dell cause dell'indebitamento e della diligenza spiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art.9c.3bis lett.a-L.n.3/2012)**

Le cause della crisi possono imputarsi essenzialmente ad un indebitamento contratto per pure esigenze familiari degli istanti ed è da ricondurre esclusivamente ad accadimenti sopravvenuti che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario degli stessi dettagliamente descritto nel Piano del consumatore proposto dall'Avvocato Amato.

Il Sig. Furio, dall'anno 1998, è un lavoratore dipendente, a tempo indeterminato, con qualifica di operaio presso la società Snam rete Gas s.p.a., sede di Brindisi.

Fino all'anno 2005, il Sig. Furio ha svolto la propria mansione presso sede lontano da casa, quali La Spezia e Rionero in Vulture (PZ).

Nel primo periodo, ha dovuto sostenere, oltre alle proprie esigenze vitali, anche spese per il sostentamento della propria famiglia e quelle di trasporto per rientrare a casa.

L'allontanamento da casa, e le ingenti spese da sostenere per mantenere la moglie, casalinga, e i due figli, hanno influito negativamente sulla vita del Sig. Furio sia da un punto di vista psicologico, andando ad

## **Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012**

alimentare una condizione di instabilità emotiva e depressione già presente da anni e certificata dalla Dott.ssa che lo ha in cura ; oltre che da un punto di vista finanziario, facendo ricorso ad un sempre crescente credito al consumo innescando un meccanismo di non ritorno. Infatti, a partire dal 2011, il Sig. Furio ha contratto un primo finanziamento, salvo poi contrarne un secondo per “consolidare” il primo e così via.

L’aggravarsi dello stato di salute psico-fisica del Sig. Furio e le sempre maggiori esigenze familiari dovute alla crescita dei figli, oggi studenti universitari, ha rotto l’equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale ed ha quindi reso necessario per gli istanti ricorrere al presente piano del consumatore

### **10. Esposizione delle ragioni dell’incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte (art.9 c.3 bis lett.b L.n.3/2012)**

Nella valutazione delle ragioni dell’incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un’esistenza dignitosa. Da tale punto di vista, si è tenuto conto come riferimento la spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del Debitore tenendo conto delle sole spese indispensabili per il sostentamento.

Lo stipendio medio mensile è messo in rapporto con le rate dei debiti per la verifica dello stato di sovraindebitamento del debitore.

Tale rapporto è risultato pari al 50,48% .

Come definito dalla Banca d'Italia, essendo tale valore superiore al 35%, il consumatore risulta allo stato attuale sovraindebitato.

Una volta fatto ciò si è provveduto anche a calcolare il reddito disponibile per il rimborso dei debiti come differenza tra il reddito mensile pari a € 2.200,00 e le spese pari a € 1.945,00 ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui il Debitore può disporre per il rimborso dei prestiti, senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa.

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente l'oggettiva impossibilità del Debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

Si rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente lo stato di crisi finanziaria ed economica del Debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. Infatti,

## Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

l'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; convenzione, come logico, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall'Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo.

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell'art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria”. L'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). “Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli” (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013).

La circostanza poi che le nuove erogazioni siano state dallo stesso finanziatore utilizzate per estinguere finanziamenti precedenti acclara il fatto che lo stato di bisogno del richiedente fosse a conoscenza di chi erogava il credito.

Nella Fattispecie quindi l'Istituto erogatore era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovra indebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare. A tal riguardo, il comportamento dei vari finanziatori potrebbe quindi essere sanzionabile ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1998 comma 4 che così recita “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similare, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà e finanziaria”.

## Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

### 11. L'indicazione del resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni (art. 9 c.3 bis lett. C – L. n.3/2012)

Dall'analisi del reddito in capo agli istanti degli ultimi cinque anni è possibile ritenere solvibile la proposta di versamento mensile di euro 255,00 (annuale euro 3.060,00)

Il reddito del Sig. Furio è risultato il seguente negli ultimi 5 anni

	ANNI				
	2021	2020	2019	2018	2017
Furio					
Reddito imponibile Mod.730	36.050,66	35.618,00	36.101,00	36.394,00	33.117,00
Imposta lorda Mod. 730	7.483,28	9.855,00	10.038,00	10.150,00	8.904,00
Reddito netto	28.567,38	25.763,00	26.063,00	26.244,00	24.213,00

### 12. L'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 c.3 bis lett. D – L.n.3/2012)

Al momento della presentazione della presente proposta non risultano essere stati impugnati atti del debitore da parte dei creditori.

### 13. Esposizione della proposta

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del Debitore;
- dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;

## **Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012**

- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

I ricorrenti, mettono a disposizione della massa creditoria la somma complessiva di euro 19.811,80 da corrispondersi in 63 rate mensili.

**Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012**

**Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito**

<b>Debito</b>	<b>Creditore</b>	<b>Debito residuo</b>	<b>% soddisfazione ipotesi piano</b>	<b>Valore del Debito consolidato</b>	<b>% Stralcio</b>
Mutuo chirografario del 12/12/2019 (Chirografario)	1 - FINDOMESTIC BANCA SPA	59.109,37	20,000%	11.821,87	80,000%
Mutuo chirografario n.20467503 del 08/03/2019 (Chirografario)	2 - COMPASS BANCA SPA	8.717,20	20,000%	1.743,44	80,000%
Spese procedura prededucibili post ipotecari mobiliari (Privilegiato_mobiliare)	3 - AVV. MICHELE AMATO	2.302,54	100,000%	2.302,54	0,000%
Spese procedura prededucibili post ipotecari mobiliari (Privilegiato_mobiliare)	4 - O.C.C.	1.676,82	100,000%	2.794,69	0,000%
Mutuo chirografario n.24772944 del 19/10/2021 (Chirografario)	2 - COMPASS BANCA SPA	3.835,58	20,000%	767,12	80,000%
Spese procedura prededucibili post ipotecari mobiliari (Privilegiato_mobiliare)	5 - spese procedura	1.500,00	100,000%	1.500,00	0,000%

**Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012**

**Prospetto sintetico consolidamento debiti**

<b>Debito</b>	<b>Creditore</b>	<b>Residuo Debito proposto</b>	<b>Pagamento Iniziale</b>	<b>N. Rate previste</b>	<b>Prima Rata</b>	<b>Importo Rata Mensile Media</b>
Mutuo chirografario del 12/12/2019 (Chirografario)	1 - FINDOMESTIC BANCA SPA	11.821,87	0,00	63	31/10/2022	10 rate da euro 95,78 52 rate da euro 210,33 1 rata da euro 137,10
Mutuo chirografario n.20467503 del 08/03/2019 (Chirografario)	2 - COMPASS BANCA SPA	1.743,44	0,00	63	31/10/2022	10 rate da euro 14,13 52 rate da euro 31,02 1 rata da euro 20,22
Spese procedura prededucibili post ipotecari mobiliari (Privilegiato_mobiliare)	3 - AVV. MICHELE AMATO	2.302,54	2.158,76	1	30/09/2022	143,78
Spese procedura prededucibili post ipotecari mobiliari (Privilegiato_mobiliare)	4 - O.C.C.	1.676,83	1.676,83	1	30/09/2022	0,00



**Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012**

Mutuo chirografario n.24772944 del 19/10/2021 (Chirografario)	2 - COMPASS BANCA SPA	767,12	0,00	63	31/10/2022	10 rate da euro 6,22 52 rate da euro 13,65 1 rata da euro 8,90
Spese procedura prededucibili post ipotecari mobiliari (Privilegiato_mobiliare)	5 - spese procedura	1.500,00	111,22	10	30/09/2022	138,88

**14. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria**

Si precisa, che ai fini di una valutazione con l’alternativa liquidatoria, in assenza di beni immobili in proprietà dei ricorrenti, si è considerato l’intero patrimonio del debitore aggredibile dai creditori e, nello specifico, la presenza di una retribuzione mensile aggredibile nei limiti di un quinto, estendibile sino alla metà in caso di concorrenza di debiti di diversa tipologia.

Inoltre ai sensi dell’art.12-bis, comma quarto, L.3/2012: “Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo”.

A fronte di uno stipendio netto mensile di circa euro 2.200,00, conseguentemente, il minimo pignorabile corrisponde a circa 440,00. Stante gli importi, sembrerebbe nettamente migliorativa l’ipotesi liquidatoria. Al riguardo va detto che il sacrificio del debitore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla messa a disposizione dell’intero patrimonio dovendo l’alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (Trib. Verona, 20-07-2016)

La finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente senza alcun sacrificio per essi), ricollocandoli nell’alveo della economia palese.

Inoltre, la valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all’alternativa liquidatoria, va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all’intera massa passiva, ossia si deve misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell’intero ceto creditorio ipotizzata nel piano, valorizzando la concorsualità della procedura (Trib. Di Napoli 06.02.2021)

Gli unici beni da liquidare sono i due veicoli di valore pressochè pari allo zero, il conto corrente e i redditi da lavoro dipendente dedotti dalle spese necessarie per il sostentamento.

La somma messa a disposizione del piano del consumatore risulta essere esattamente la cifra eccedente la somme necessarie per il sostentamento del nucleo familiare.

## Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012

Si evidenzia comunque che il legislatore ha previsto che il Giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, disponga la conversione della procedura di composizione in liquidazione (art.14quater – L. n. 3/2012).

Sulla scorta delle indagini svolte dalla sottoscritta, nonché della disamina del contenuto della proposta di Piano del Consumatore presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.

Sintesi Piano del Consumatore

<b>A - Reddito mensile attuale</b>	<b>2.200,00</b>
<b>B- Spese mensili</b>	<b>1.945,00</b>

	<b>Attuali</b>	<b>Post Omologa</b>
<b>C - Rate mensili</b>	<b>1.110,53</b>	<b>229,61</b>
<b>Rapporto rata / reddito mensile (C/A)</b>	<b>50,48%</b>	<b>10,44%</b>
<b>Reddito mensile per spese (A-C)</b>	<b>1.089,47</b>	<b>1.970,40</b>

**Come si evince da questa tabella la rata del Piano del Consumatore si attesta al 10,44% della capacità reddituali del debitore, al di sotto del 35% del "merito creditizio", come previsto dal T.U.B. art. 124.**

Coerenza del Piano proposto con le previsioni di cui alla legge 3 - 2012 sul sovra indebitamento.

- Il Piano viene proposto ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 3 - 2012;
- Il debitore si trova in stato di sovra- indebitamento così come definito dall'art. 6 comma 2 della medesima Legge;
- La proposta del Piano è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 1;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all'Art. 9 comma 2 (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione

## **Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012**

dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);

- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera a);
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera b);
- È stata analizzata positivamente la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni (art. 9 comma 3 bis lettera c);
- È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 comma 3 bis lettera d);
- È stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 9 comma 3 bis lettera e);
- Il debitore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale, percepiva un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (art. 12 bis comma 3) (incolpevolezza);
- Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;
- Il debitore si trova ora in stato di sovra indebitamento, come definito dall'art. 6 comma 2, per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;

Le percentuali di abbattimento sono state previste in funzione della tipologia di finanziamento e dall'anzianità di concessione.

## **Piano del Consumatore – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012**

La tipologia di finanziamento influenza la percentuale di abbattimento in funzione delle garanzie rilasciate e della valutazione del rischio al momento della concessione.

L'anzianità di concessione in funzione degli interessi già incassati dal creditore.

Il residuo debito capitale è stato dedotto dal piano di ammortamento (o certificazione), quando rilasciato dal creditore; in alternativa è stato utilizzato quello pubblicato dalla banca dati nazionale CRIF a cui viene mensilmente comunicato dagli stessi creditori.

La scrivente facente funzioni di OCC ritiene quindi che la documentazione prodotta dai ricorrenti ed ottenuta a seguito di richieste dalla scrivente, si può concludere per una sostanziale ed esaustività e attendibilità della documentazione prodotta

### **15. Conclusioni**

I ricorrenti, richiedono al Sig. Giudice di disporre, ai sensi dell'art.12bis comma 2 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

In merito, preme rimarcare che lo stesso non risulta in alcun modo garantito da garanzie reali ovvero personali di terzi, in quanto l'attivo da destinarsi al soddisfacimento dei creditori risulta pervenire dal versamento periodico per anni 5 e 2 mesi di somme derivanti da una parte dello stipendio mensile del Sig. Furio, rilevando in merito come detti versamenti siano ovviamente condizionati e subordinati al mantenimento del posto di lavoro e del relativo stipendio almeno per la durata prevista dal piano.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

## **ATTESTAZIONE**

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal Debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dal Debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del Piano del Consumatore predisposto dal Debitore;

## **ATTESTA**

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Piano del Consumatore predisposto ex art. 8 legge n.3 del 27 gennaio 2012.

***Con osservanza***

***Bari, 23 marzo 2022***

***Il professionista nominato con funzioni di OCC***

***Dott.ssa Lucia De Cosmo***